

## Bonus impatriati e forfait redditi esteri non cumulabili

Il bonus per gli impatriati e il forfaitario per i redditi prodotti all'estero sono agevolazioni non cumulabili. Gli sportivi, quindi, potranno godere o di un regime o dell'altro e non di entrambi in contemporanea. Tuttavia, è ammesso un utilizzo alternativo in anni differenti. L'agevolazione rinnovata dalla scorsa legge di bilancio, quindi, non potrà essere fruita insieme al forfait da 100 mila euro per i redditi prodotti all'estero (si veda *ItaliaOggi* del 28 dicembre 2019).

Il dlgs 147/2015 ha riconosciuto un'agevolazione fiscale a favore dei lavoratori che trasferiscano la propria residenza nel territorio dello Stato a decorrere dall'anno 2016, a condizione che:

- non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
- si impegnino a permanervi per almeno due anni;
- prestino la propria attività lavorativa in Italia per almeno 183 giorni per ciascun anno di imposta;
- se dipendenti, lavorino presso un'impresa residente, anche in forza di distacco da impresa estera, e rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti che rispettino le condizioni richieste, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L'art. 5 del decreto

34/2019, meglio noto come «Decreto crescita», ha esteso il regime di favore ad una platea di soggetti notevolmente ampia, potendone beneficiare anche quei lavoratori che non rivestono ruoli dirigenziali o che non siano in possesso di un titolo di laurea. In estrema sintesi, le modifiche apportate consentono ai soggetti -di nazionalità italiana o estera- che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (impegnandosi a mantenerla per due anni e a svolgere sul territorio nazionale la propria attività lavorativa), di godere di una esenzione fiscale ai fini Irpef pari al 70% dei redditi di lavoro autonomo o dipendenti, con ulteriore riduzione della suddetta percentuale al 90% per chi trasferisce la residenza in una delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

L'opzione di cui all'art. 24-bis del Tuir, invece, consente alle persone fisiche che trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia, di assoggettare i redditi prodotti all'estero ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfaitaria -a prescindere dall'importo dei redditi percepiti- nella misura di euro 100.000,00 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Il divieto di cumulo, è stato confermato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E/2017, con la quale è stato precisato che i regimi agevolativi esaminati, rivolti alle persone

fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta. Tuttavia, è ammesso un utilizzo alternativo degli stessi in anni differenti, nel rispetto, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme. Last but not least, in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati, è degna di nota la recentissima risposta a interpello n. 59 del 13 febbraio 2020, con la quale l'Agenzia delle entrate ha spiegato che, in relazione all'agevolazione fiscale di cui all'art. 16 dlgs. 147/2015, il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. Ciononostante, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può ugualmente fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

*Francesca Solinas, studio legale Martinez&Novebaci*

—© Riproduzione riservata—